

DECRETO 20 giugno 2013.

Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle

domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

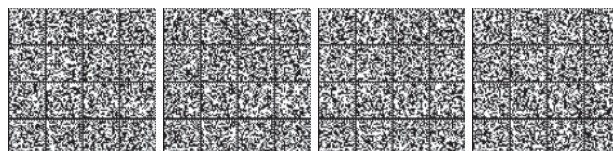
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

Considerata l'esigenza di favorire, nell'attuale congiuntura economica, la competitività dell'intero sistema paese attraverso un intervento in grado di suscitare e raccogliere le proposte innovative provenienti dalle imprese, in particolare da quelle di piccole e medie dimensioni;

Ritenuto che per il raggiungimento della predetta finalità sia necessario un intervento che contemperi l'esigenza di una elevata qualità delle proposte con l'opportunità di rivolgersi ad una platea di imprese non ristretta a specifici settori e/o territori, e che tale intervento possa essere coerentemente realizzato mediante la procedura valutativa a sportello di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 31 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in pari data, con il quale è stata attribuita alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge n. 83 del 2012 una quota delle risorse disponibili nel medesimo Fondo, pari a euro 300.000.000,00 (trecentomilioni), destinata al finanziamento di un primo intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese, aventi i requisiti stabiliti nel più volte citato decreto 8 marzo 2013, Titolo II;



Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;

b) “Soggetto gestore”: una o più società o enti a cui sono affidati i compiti di cui all’art. 3 del presente decreto;

c) “Fondo per la crescita sostenibile”: il Fondo di cui all’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

d) “Regolamento GBER”: il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

e) “PMI”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del “Regolamento GBER”;

f) “Contratto di rete”: il contratto di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

g) “Programma Orizzonte 2020”: il Programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011;

h) “Ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

i) “Sviluppo sperimentale”: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulterio-

re sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

l) “Organismi di ricerca”: i soggetti senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, i) la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii) i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento e iii) le cui capacità di ricerca e i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un’influenza sugli stessi soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o membri.

Art. 2.

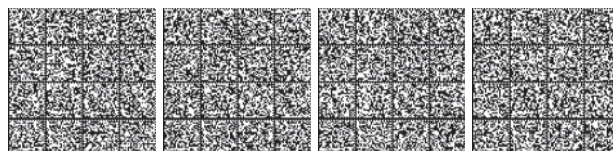
Ambito operativo e risorse disponibili

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013 le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese. Con successivi decreti sono disciplinate le procedure, con più elevata selettività, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti coerenti con le capacità finanziarie e le strategie di ricerca e sviluppo delle imprese di maggiori dimensioni.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a “sportello”, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto ammontano a euro 300.000.000,00 (trecentomilioni) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile.

4. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 3 è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti dalle micro, piccole e medie imprese e dalle reti di imprese, purché le predette imprese rappresentino la maggioranza dei proponenti. Il 25 per cento di tale riserva è destinato alle micro e piccole imprese.



Art. 3.

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto, sono affidati a una o più società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:

- a) le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
- b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) centri di ricerca con personalità giuridica;
- e) organismi di ricerca, limitatamente ai progetti congiunti di cui al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1, fino a un numero massimo di tre, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
- c) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;
- d) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi

costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere una stabile organizzazione in Italia;
- b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- d) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche agli Organismi di ricerca, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica.

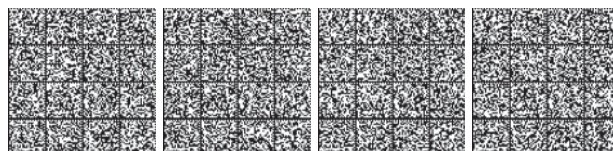
Art. 5.

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie riportate in allegato al presente decreto.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

- a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 (ottocentomila) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni);
- b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio attività del personale interno. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro trenta giorni dalla data del primo titolo di spesa o dell'inizio attività del personale interno;



c) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi;

d) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili.

Art. 6.

Spese e costi ammissibili

1. Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Art. 7.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall'art. 31 e dall'art. 6 del Regolamento GBER, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese am-

missibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:

- a) 70 per cento per le imprese di piccola dimensione;
- b) 60 per cento per le imprese di media dimensione;
- c) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, limitatamente agli Organismi di ricerca le agevolazioni possono essere concesse, su richiesta del soggetto proponente e fatti salvi i vincoli di bilancio, nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25 per cento.

3. Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

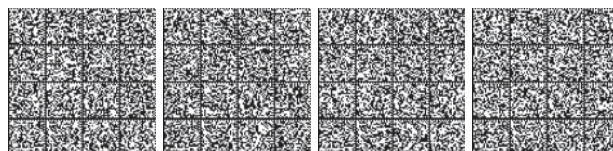
4. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. È facoltà dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

5. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. In ogni caso il tasso agevolato non potrà essere inferiore a 0,8 per cento.

6. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma 1, l'importo del finanziamento agevolato o del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.

7. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.

8. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").



Art. 8.

*Condizioni di utilizzo
delle risorse finanziarie comunitarie*

1. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse finanziarie comunitarie o cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali, tali risorse potranno essere utilizzate nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti comunitari.

2. In caso di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, il Ministero può altresì concedere, fatto salvo il rispetto delle intensità massime di aiuto di cui all'art. 7, comma 1, una maggiorazione delle agevolazioni nella forma di contributo diretto alla spesa fino a un massimo del 10 per cento delle spese ammissibili complessive del progetto.

Art. 9.

Soglia di ammissibilità e criteri di valutazione

1. Le domande di agevolazioni sono ammissibili alla fase istruttoria di valutazione solo qualora la capacità del soggetto beneficiario di rimborsare il finanziamento agevolato, da valutare sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato, sia tale da assicurare il rispetto della seguente soglia di ammissibilità:

$$Cflow \geq 0,8 \times Fa / N$$

dove:

“Cflow”: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell'esercizio) e degli ammortamenti;

“Fa”: indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 7;

“N”: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni.

2. Le domande di agevolazioni che superano la fase di ammissibilità sono valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:

a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;

2) qualità delle collaborazioni, con particolare riferimento agli Organismi di ricerca coinvolti, sia in qualità di proponenti che in qualità di consulenti;

3) fattibilità tecnica del progetto, con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;

b) sostenibilità economico-finanziaria del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;

2) indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;

3) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;

4) incidenza gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato;

c) qualità tecnica del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) rilevanza e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale;

2) tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

d) impatto del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale all'esecuzione del programma, in relazione all'impatto economico dei risultati attesi;

2) potenzialità di sviluppo del settore/ambito di riferimento e capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori.

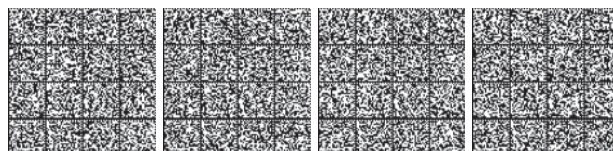
3. I punteggi massimi e, ove necessario, le soglie minime relative ai criteri di cui al comma 2 sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 10.

Procedura di accesso

1. Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero con successivo decreto a firma del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. Con il medesimo provvedimento sono definiti le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità di presentazione delle domande di erogazione e i criteri per la determinazione dei costi ammissibili, nonché gli ulteriori oneri informativi a carico delle imprese.

2. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare nell'ambito del presente intervento una



sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di 365 giorni.

3. La domanda di agevolazioni deve essere corredata della documentazione indicata nel decreto di cui al comma 1, tra cui, in particolare, quella concernente:

- a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente;
- b) il piano di sviluppo del progetto;
- c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.

4. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 3 devono essere presentate secondo gli schemi che saranno resi disponibili con il provvedimento di cui al comma 1.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 11.

Istruttoria delle domande di agevolazioni e concessione delle agevolazioni

1. Il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

2. L'attività istruttoria è diretta in primo luogo alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto, quali il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi ai parametri di costo e di durata del progetto, il rispetto delle modalità e dei termini individuati con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, il superamento della soglia minima prevista all'art. 9, comma 1. Detta verifica si conclude entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di agevolazioni.

3. Per le domande ritenute ammissibili alla successiva fase istruttoria, il Soggetto gestore procede allo svolgimento delle attività dirette, in particolare, a:

- a) valutare le caratteristiche del soggetto proponente e la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo sulla base dei criteri indicati all'art. 9, comma 2, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 10, comma 1, e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità fissate nel medesimo decreto;
- b) valutare la pertinenza e la congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo e determinare il costo complessivo ammissibile;

c) determinare le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate all'art. 7;

d) con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, verificare l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER.

4. Nel caso di esito negativo delle attività istruttorie di cui ai commi 2 e 3, la domanda di agevolazioni è rigettata, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e secondo le modalità determinate con il decreto di cui all'art. 10, comma 1.

5. Il Soggetto gestore comunica al Ministero le risultanze dell'attività istruttoria entro 90 giorni dalla ricezione delle domande, invitando contemporaneamente i soggetti che hanno presentato domanda in forma congiunta a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. Il predetto mandato deve pervenire al Soggetto gestore e, in copia, al Ministero, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, e costituisce condizione per l'emanazione del decreto di concessione di cui al comma 6.

6. Per le domande la cui attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal Soggetto gestore all'adozione del decreto di concessione, contenente il piano degli investimenti con l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, la restituzione delle quote di preammortamento e ammortamento, nonché le condizioni di revoca.

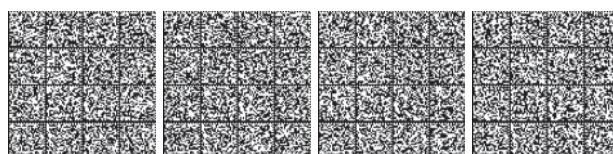
Art. 12.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.

2. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.

3. La prima erogazione può riguardare spese sostenute fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite



massimo del 25 per cento del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Al fine di garantire le somme erogate in anticipazione, il Ministero può procedere all'istituzione di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3. Le imprese che, in alternativa alla presentazione delle citate garanzie, intendono avvalersi del predetto strumento sono tenute a contribuire con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura che sarà definita dal decreto di cui all'art. 10, comma 1.

4. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90 per cento delle agevolazioni concesse. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 14.

5. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.

6. Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.

7. Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.

8. Gli schemi per le richieste di erogazione nonché i criteri per la determinazione dei costi ammissibili saranno resi disponibili con il decreto di cui all'art. 10, comma 1.

9. Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:

a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;

b) verificare la pertinenza e la congruità della documentazione di spesa presentata;

c) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;

d) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

e) calcolare le agevolazioni spettanti;

f) effettuare una verifica intermedia in loco volta a valutare l'andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto;

g) effettuare, con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e la pertinenza e congruità dei relativi costi;

h) erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo.

Art. 13.

Variazioni

1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con una argomentata relazione corredata da idonea documentazione.

2. Relativamente alle variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività, ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, il Soggetto gestore procede nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero, il Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo.

Art. 14.

Accertamenti sulla realizzazione dei progetti, controlli e ispezioni

1. Il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008.

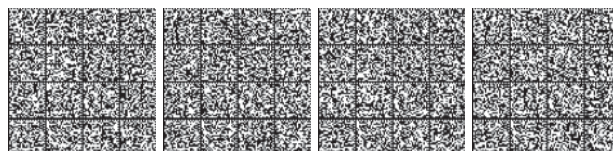
2. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare, anche per il tramite del Soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Art. 15.

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal Soggetto gestore, in caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;



b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;

c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 5, comma 2, lettera b);

f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione;

g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), per la realizzazione del progetto;

h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;

i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;

l) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.

2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero e comunicata al Soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

Art. 16.

Monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dell'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalità e i termini di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel decreto di cui all'art. 10, comma 1.

3. Il decreto di cui all'art. 10, comma 1, determina gli indicatori e i valori-obiettivo previsti dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013 nonché le informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire in merito agli stessi.

4. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensità di aiuto.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto gestore e dal Ministero;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

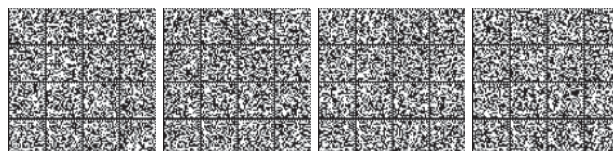
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2013

Il Ministro: ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2013

Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 8, foglio n. 287



ALLEGATO*(Articolo 5, comma 1)***ELENCO DELLE TECNOLOGIE****1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)**

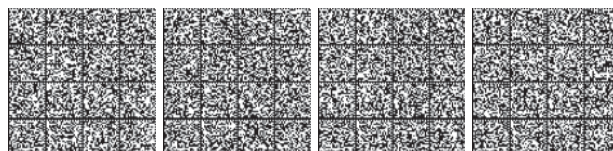
- 1.1. Tecnologie connesse ad nuova generazione di componenti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e intelligenti).
- 1.2. Tecnologie connesse all'elaborazione di prossima generazione (sistemi e tecnologie informatiche avanzate).
- 1.3. Tecnologie connesse con l'internet del futuro relative a infrastrutture, tecnologie e servizi.
- 1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione (TIC per i contenuti e la creatività digitali).
- 1.5. Interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti).
- 1.6. Tecnologie relative alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla fotonica.

2. Nanotecnologie

- 2.1 Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima generazione.
- 2.2 Strumenti e piattaforme scientifici convalidati per la valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e dei nanosistemi.
- 2.3 Sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie.
- 2.4 Sintesi e fabbricazione efficaci dei nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi.
- 2.5 Tecnologie di supporto per lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: caratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l'ingegneria avanzata a livello atomico).

3. Materiali avanzati

- 3.1 Tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzionali e strutturali (ad esempio: materiali autoriparabili, materiali biocompatibili).
- 3.2 Sviluppo e trasformazione dei materiali, al fine favorire un ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a consentire la produzione industriale dei futuri prodotti.



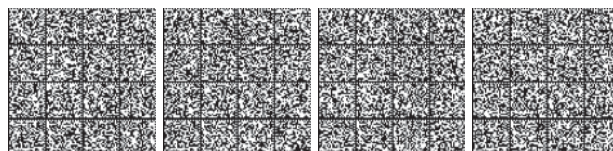
- 3.3 Tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi nel sistema del montaggio, dell'adesione, della separazione, dell'assemblaggio, dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio della decomposizione e dello smantellamento).
- 3.4 Tecnologie connesse ai materiali per un'industria sostenibile, in grado di facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonché l'intensificazione dei processi, il riciclaggio, il disinquinamento e l'utilizzo dei materiali ad elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione.
- 3.5 Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative, in grado di favorire nuove opportunità commerciali, inclusa la conservazione dei materiali con valore storico o culturale.
- 3.6 Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di qualità (ad esempio: tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni in grado di consentire progressi nella scienza e nell'ingegneria dei materiali).
- 3.7 Tecnologie connesse all'ottimizzazione dell'impiego di materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali e strategie aziendali innovative.

4. Biotecnologie

- 4.1 Biotecnologie d'avanguardia (ad esempio: la biologia sintetica, la bioinformatica e la biologia dei sistemi).
- 4.2 Tecnologie connesse a processi industriali basati sulla biotecnologia (ad esempio: chimica, salute, industria mineraria, energia, pasta e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare nonché della sua dimensione ambientale).
- 4.3 Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (ad esempio: genomica, metagenomica, proteomica, strumenti molecolari, in grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un'ampia gamma di settori economici).

5. Fabbricazione e trasformazione avanzate

- 5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di favorire incrementi di produttività accompagnati da un minore utilizzo dei materiali e dell'energia, da un minore inquinamento e da una minore produzione di rifiuti.
- 5.2. Tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico, tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati.
- 5.3. Tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in processi industriali a elevata intensità energetica, in grado di favorire la competitività, il miglioramento dell'efficienza delle risorse e dell'energia, la riduzione dell'impatto ambientale delle industrie di trasformazione ad elevata intensità energetica (ad esempio: l'industria chimica, della cellulosa e della carta, del vetro, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio).



6. Spazio

- 6.1. Tecnologie spaziali in grado di favorire la competitività europea, la non dipendenza e l'innovazione del settore spaziale e tecnologie connesse all'innovazione di terra con base spaziale, come ad esempio l'utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di navigazione.
- 6.2. Tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi dall'idea alla dimostrazione nello spazio (ad esempio: la navigazione e il telerilevamento, la protezione dei dispositivi spaziali da minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari).
- 6.3. Tecnologie in grado di favorire l'utilizzo dei dati spaziali, inerenti il trattamento, la convalida e la standardizzazione dei dati provenienti dai satelliti.

7. Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità “Sfide per la società” prevista dal Programma Orizzonte 2020

- 7.1 Migliorare la salute e il benessere della popolazione.
- 7.2 Migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive.
- 7.3 Realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo.
- 7.4 Realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati.
- 7.5 Consentire la transizione verso un'economia verde grazie all'innovazione ecocompatibile.

13A07829

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Co.El.Me. - Società cooperativa Elettrica Meridionale», in Maierato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2019, n. 135;

Vista l'istanza del 28 febbraio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 13 marzo 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società “CO.EL.ME. - Società Cooperativa Elettrica Meridionale” sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 29 gennaio 2013 dalle

quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

